

CONVENZIONE

per la disciplina e l'attuazione delle operazioni previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n.80 e successive modificazioni ed integrazioni

CONDIZIONI TECNICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO – AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

(limitatamente allo stanziamento annualmente previsto nel documento avente titolo: "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite" approvato con delibera della Giunta regionale o con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura)

QUOTA REGIONE	da 50% a 100%
DURATA MAX DEL FINANZIAMENTO	15 anni (compreso preammortamento)

CONDIZIONI TECNICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO – AZIENDE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

(limitatamente allo stanziamento annualmente previsto nel documento avente titolo: "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite" approvato con delibera della Giunta regionale o con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura)

QUOTA REGIONE	da 50% a 100%
DURATA MAX DEL FINANZIAMENTO	15 anni (compreso preammortamento)

LA REGIONE

LA BANCA
